

Salmanticensia, Filos. y Letras, 95), Salamanca, Universidad, 1976, pp. 425 + tavv. *ACTES du Colloque « Géographie commerciale de la Gaule »* [Ens, juin 1976 (Tours 1977)], (Caesarodunum 12, Numéro spécial), Tours, Université, 1977, pp. 523 (2 voll.). *HOMMAGE à la mémoire de Jérôme Carcopino*, publ. par la Société Archéologique de l'Aube, (Coll. d'Ét. Anciennes), Paris, Les Belles Lettres, 1977, pp. XX-412. *KTEMA. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques*, (Univ. des Sciences Humaines de Strasbourg. Centre de Rech. sur le Proche-Orient et la Grèce antiques - Groupe de Rech. d'Hist. Romaine), N° 1, Strasbourg, 1976. *L'ITALIE PRÉROMAINE et la Rome républicaine*. Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Roma, École Française de Rome, 1976, pp. XXVI-1071 (2 voll.). *QUINTA miscelanea greca e romana*, (Studi pubbl. dall'Ist. per la Storia Antica, 26), Roma, Ist. per la Storia Antica, 1977, pp. XII-404. WINNICZUCH L. - PISZCZEK Z., (a c. di), *Antyk w Polsce w 1974 Roku (Bibliografia)*, in *Meander* 32 (1977)9-10, pp. 319-400. S. FAVENTO - V. IASBEZ - L. TONEATTO - C. ZACCARIA

TAGLIACARTE.

1. Mario Talamasca (*Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.* 80 [1977] 195 ss.) ha dedicato le circa 150 pagine di un suo scritto ad una valutazione (parziale) del recente volume di *ANRW.* (2.15 [1976]) sulla giurisprudenza romana del principato. Se l'amico (« *sed magis...* ») me lo consente, si ha un po' la sensazione, leggendo il suo articolo, di assistere al passaggio del ciclone Carolina, o di un altro di quei cicloni che devastano periodicamente, di là dell'Atlantico, l'Oklahoma, l'Alabama o il Tennessee: alcune contrade vengono stranamente risparmiate, ma nelle altre, in compenso, gli alberi divelti, i tetti scoperchiati e i fiumi in piena non si contano. Basta, se la vedano le vittime a fare l'inventario dei danni subiti. Io fortunatamente, anche perché non ho contribuito al volume, ne son fuori, salvo che per una brevissima citazione: una citazione graffiante alla quale ritengo di potere e dover replicare. Che avevo scritto nella prosa, necessariamente stringatissima, di un mio manuale? Avevo supposto (*Storia del diritto romano*⁵ [1975] 468 s., 483) che i *libri duo definitionum* di Emilio Papiniano appartengano alla categoria delle crestomazie elementari e siano stati, più precisamente, una « esposizione in *apicibus* del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta* ». Ohibò, esclama il T. (208 nt. 21), si tratta di una « insostenibile ipotesi », cui basta opporre « una rapida lettura dei frammenti rimasti », la quale, dichiara, « dà l'impressione — a mio parere difficilmente confutabile — dell'assenza di qualsiasi criterio per la distribuzione della materia nei due *libri*, a prescindere dall'ordine seguito [?]: si veda la definizione della *lex* nel I. 1 (D. 1.3.1) e la partizione del *ius* nel I. 2 (D. 1.1.7), per non parlare, in quest'ultimo, del frammento sulla *sanctio legis* (D. 48. 19.41), nonché il ricorrere in entrambi i libri della materia relativa, ad es., ai legati ed alla *stipulatio* ». Ebbene no. Strano che il T., così severo con ogni notazione

« rapida e impressionistica » altrui, si sia qui tanto fidato di una sua fugace e svagata impressione. Dando per scontato che il sistema dei *Digesta* giustiniani corrisponda all'ingrosso (ho detto: all'ingrosso) all'ordine (più o meno vario, si badi) dei *digesta* giurisprudenziali classici, comincio col rilevare che, dei 34 frammenti rimastici delle *definitiones* papiniane (cfr. L. *Pap.* 29-62): a) quelli estratti dal primo libro sono rintracciabili, in numero di 15 su 17, entro i libri 1-35 dei *Digesta Iustiniani*; b) quelli estratti dal secondo libro, in numero di 12 su 17 (contando anche il n. 62 = Coll. 2.3 e accettando la parentela, proposta dal Lenel, 813 nt. 1, del n. 61 = D. 50.17.83 con il n. 53), corrispondono ai libri posteriori al 35. E non basta, perché aggiungerei quanto segue: c) a prescindere dalle ovvie spiegazioni di taluni spostamenti dei restanti 6 frammenti (il che va detto quanto meno per il n. 31, originariamente relativo alla *stipulatio Aquiliana* e al tema del n. 30, nonché per il n. 48, relativo al *fideiussor* o allo *sponsor*, quindi alla materia trattata da Giuliano nei l. 88-90), non si vede perché Papiniano non dovesse parlare della *sanctio legis* (stiamo bene attenti: con riferimento alle pene) verso la fine del libro secondo (n. 59 = D. 48.19.41), in un punto relativo a leggi e *quaestiones* penali; d) il n. 46 del libro secondo è stato presumibilmente portato nel titolo introduttivo, « *de iustitia et iure* », dei *Digesta* (D. 1.1.7) dai compilatori di Giustiniano (o chi, prima, per essi) per le stesse ragioni ed allo stesso modo per cui ivi è stato inserito dagli stessi il fr. 11, estratto da Paul. 14 *ad Sabinum* (un punto in cui Paolo aveva, sì, pronunciato *verba generalia*, ma occupandosi *de acquirendo rerum dominio*: cfr. L. *Paul.* 1864): nel contesto originario è pensabile che i *verba generalia* del brano papiniano si riferissero, tanto per dirne una, alla *bonorum possessio* (cfr. D. 37.1), cioè all'istituto di *ius praetorium* più vistosamente in giustapposizione al *ius civile*; e) l'adozione di un « ordine », sia pure molto approssimativo, in qualche modo improntato a quello dei *digesta* è confermata dal fatto che Coll. 2.3 (= L. 62) porta ancora una sua rubrica, « *de iudicatis* », la quale ha fatto pensare al Lenel (*Pal.* 1. 809 nt. 1) che tutta l'opera fosse internamente rubricata, quindi ordinata a sistema. È tutto. Con licenza ancora di un codicillo, che è questo. Quando, il giorno del Giudizio Universale, sarò giudicato (anche) per le mie numerose malefatte di romanista, difficilmente il Signore escluderà il dolo o mi concederà le attenuanti. Anche se ho l'assillo della brevità e il vezzo dell'« understatement », io le mie sciocchezze raramente le scrivo, purtroppo, senza averle prima, *frigido pacatoque animo*, addirittura pensate. [A. G.]

2. « Inezie di giureconsulti » è il titolo che Antonio Guarino ha dato ad una raccolta di undici articoli di storia e di diritto romano (G. A., *Inezie di giureconsulti* [Napoli, Jovene, 1978] p. 238). Sono articoli pubblicati o da pubblicarsi altrove, ma tutti più o meno intensamente rielaborati: non tanto allo scopo di approfondirne i risultati, quanto al fine di renderne chiaro, esplicito, facilmente attingibile da chiunque, a cominciare dagli studenti del corso di Pandette, il dettato. Sforzo non facile, certo, ma reso al giorno d'oggi indispensabile dalla situazione universitaria italiana ed europea: indispensabile almeno per chi ancora non voglia desistere dalla missione dell'educatore, che è quella di non chiudersi nei soli seminari per pochi,

ma di chiamare all'interesse per la sua disciplina, e beninteso senza cedere a facili tentazioni «volgarizzatrici», quanti più studenti e uomini di cultura gli riesca. [G. G.]

3. Vienna romana non era Vindobona. Lunghi anni di ricerche archeologiche e geografiche hanno indotto Johanna Haberl alla conclusione che il nucleo originario di Vienna fu costituito da Favianis, un centro abitato che non è da identificare, come sinora si è creduto, con Mautern a. D., ma col primo Bezirk dell'odierna Vienna. Vindobona, campo fortificato, sorgeva, a qualche chilometro di distanza, di là dal confine tra il Norico e la Pannonia prima, nei luoghi in cui sorge oggi il terzo Bezirk. La dimostrazione, minuziosissima e piena di implicazioni interessanti, è basata sull'accettazione della veridicità della *vita Sancti Severiosi* di Eugippo, che rimonta alla seconda metà del sec. V d.C. (H. J., *Favianis, Vindobona und Wien* [Leiden, Brill, 1976] p. VII-224 e tavole). [G. G.]

4. Una serie organica di conferenze è stata dedicata, da docenti di università americane, al conflitto di generazioni nell'antichità classica (*The Conflicts of Generations in ancient Greece and Rome*, edit. by St. BERTMAN [Amsterdam, Grüner, 1976] p. 235). Tredici contributi, più un'introduzione di M. Reinhold sul 'gap' delle generazioni nel mondo antico e due brevi pezzi, uno di prologo ed uno di commiato, dell'editore. [B. B.]

5. Anche se da noi conosciuto in piccola parte della sua vastissima opera, Livio è sempre autore superiore ad ogni altro nel tener banco fra gli studiosi di filologia e di storia antica. Ecco, ad esempio, recentissimi, due libri: l'uno sulla derivazione di Livio da Polibio (H. TRÄNKLE, *Livius und Polybios* [Basel-Stuttgart, Schwabe, 1977] p. 254), l'altro sull'influsso da lui esercitato sugli storiografi posteriori (L. BESSONE, *La tradizione liviana* [Bologna, Pàtron, 1977, lito] p. 269). Il lavoro del Tränkle, molto accurato anche se non esaustivo, è volto alla ricerca di Polibio nella quarta e quinta decade, né manca di porre il problema di una influenza dello storico greco anche sulla terza decade: le cause, i fini ed i modi delle varianti liviane emergono in termini persuasivi da una trattazione per vero assai chiara. Il libro del Bressone è una anticipazione di una trattazione organica delle fortune di Livio in età imperiale ed è costituito da tre saggi: il primo sul *liber memorialis* di Lucio Ampelio, il secondo sul *de viris illustribus*, il terzo sul problema generale delle epitomi liviane. Al fondo di tutto resta sempre il mistero relativo alla scomparsa, nei secoli, degli originali liviani. Ma forse, come nota opportunamente anche l'a., molto è dipeso dalla stessa vastità dell'opera, dal disinteresse sempre più diffuso per una sua minuziosa consultazione, dal costo elevato delle sue riproduzioni integrali. Già Marziale (14.190) in certo modo lo segnalava: *Pellibus exiguis artatur Livius ingens, quem mea non totum bibliotheca capit*. [A. G.]

6. Una buona traduzione italiana annotata, ma purtroppo senza testo a fronte, degli *Ἀνέκδοτα* di Procopio è stata pubblicata a cura di F. CERUTI su consulenza di F. RONCORONI (PROCOPIO DI CESAREA, *Storia inedita* [Milano, Rusconi, 1977] p. 278). Limpida e ben articolata è anche l'introduzione del Ceruti alla lettura dell'opera. [G. G.]

7. Nella collezione Budé, come sempre egregiamente introdotte e tradotte in francese, sono uscite di Cicerone la *pro Plancio* e la *pro Aemilio Scauro* (CICÉRON, *Discours*, 16.2: *Pour Cn. Plancius, Pour M. Aemilius Scaurus*, a cura di P. GRIMAL (Paris, Les Belles Lettres, 1976) p. 211). [G. G.]

8. Roberto Reggi ha completato con un secondo tomo la riedizione degli scritti minori di Guido Donatuti corredandola di un accuratissimo indice delle fonti (D. G., *Studi di diritto romano*, con prefaz. di G. GROSSO a cura di R. REGGI, 2 [Milano, Giuffrè, 1977] p. 533-1094). [B. B.]

9. Nella pregevole « Schwarze Reihe » dell'editore C. H. Beck di Monaco di Baviera sono state pubblicate, in seconda edizione, due profili di imperatori di rilevante puntualità e di altrettanto gradevole lettura: S. PEROWNE, *Hadrian, Sein Leben und seine Zeit* (1977², p. 240), e A. BIRLEY, *Mark Aurel, Kaiser und Philosoph* (1977², p. 468). Molto più incisivo e documentato il secondo profilo rispetto al primo. Utilissimi entrambi alla conoscenza di due personaggi tra i più problematici della storia romana. [A. G.]

10. È uscita in limpida traduzione italiana, a cura di R. Martini, l'ottima *Storia del diritto romano* di M. KASER (Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1977, p. X-345). Poche correzioni e integrazioni rispetto alla seconda edizione tedesca del 1967. Non convince qualche deliberata lacuna (panorama della storia giuridica moderna, bibliografia romanistica), dovuta, dice il traduttore, a ragioni di economia didattica, di inutilizzabilità di certe pagine da parte del pubblico degli studenti italiani. [A. G.]

11. Di recente pubblicazione gli Atti del I e del II Convegno internazionale dell'Accademia storico-giuridica Costantiniana, ricchi di interessanti contributi naturalmente dedicati in massima parte ad argomenti di storia della tarda antichità. Negli atti del I Convegno (*Accademia Romanistica Costantiniana. Atti del I Convegno internazionale [Spello-Foligno-Perugia 18-20 settembre 1973]* Perugia, Libreria Universitaria, 1975, p. XV-451) sono raccolti i seguenti lavori: Andreotti R., *Problemi del « suffragium » nell'imperatore Giuliano*; Biscardi A., *Per un programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero*; Brasiello U., *Sulla formazione del concetto giuridico di « istruttoria » nell'epoca imperiale*; Castello C., *Il pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei panegirici*; De Dominicis M., *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du Bas Empire*; Gaudemet J., *La législation du IVème siècle: programme d'enquête*; Martini R., *'Consuetudo' e 'ratio' nella costituzione di Costantino C. 8,52 (53), 2 e nella patristica*; Michel J. H., *Deux projets de répertoires intéressant le droit romain*; Polaček A., *Alcuni problemi giuridico-sociali dell'epoca costantiniana (Saggio d'interpretazione strutturalistica)*; Sargenti M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*; Stojčević D., *L'extension des éléments féodaux dans la société romaine et la législation du Bas Empire*; Szelechter E., *Les divers aspects des législations mésopotamiennes*; Théodoridès A., *La notion de personnalité juridique au Bas Empire comparée à celle du droit égyptien ancien (à propos des fondations)*; Tomulescu C., *Justinien et les prodiges (Quelques problèmes)*; Visky K., *L'arra nelle fonti giuridiche del III*

secolo e nella codificazione giustiniana. Negli Atti del II Convegno (*Accademia Romanistica Costantiniana, Atti del II Convegno Internazionale [Spello - Isola Polvese sul Trasimeno-Montefalco 18-20 settembre 1975]* Perugia, Libreria Universitaria, 1976, p. VI-354) sono compresi i seguenti contributi: Andreotti R., *Gli aspetti della politica finanziaria di Diocleziano*; Biscardi A., «Constantinopolis nova Roma»; Castello C., *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'«inscriptio» e della «subscriptio» di CTb. 8,18,1*; Chastagnol A., *Constantin et le Sénat*; De Dominicis M., *Sulla posizione fiscale dei «Clarissimi» nel basso impero romano*; Gaudemet J., *Lactance et le droit romain*; Martini R., *Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio (CTb. 9, 15, 1)*; Nocera G., *Dalla tetrarchia di Diocleziano alla monarchia di Costantino: dal Principato al Dominato. Motivi politici e costituzionali*; Rabello A. M., *Sui rapporti fra Diocleziano e gli Ebrei*; Sargentini M., *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino*; Théodoridès A., *La monarchie pharaonique*; Tomulescu C. St., *Les avocats dans l'édit du maximum*; Visky K., *Appunti su alcuni rescritti di Diocleziano relativi alla competenza nella procedura civile*; Levi M. A., *A quindici secoli dalla fine dell'impero romano d'occidente (476-1976)*. [V. SCARANO USSANI].

12. Gli sforzi combinati di Th. DREW-BEAR, di P. HERRMANN e di W. ECK (*Sacrae Litterae*, in *Chiron* 7 [1977] 355 ss.) hanno contribuito a chiarire in maniera pressoché decisiva un piccolo mistero epigrafico-giuridico scaturito da una lapide scoperta a Paros nel 1842 sul muro di una casa privata e riportata in IG. 12.5.132 (= Dittenberger 2³.881), nonché, nel testo latino oggi scomparso, in CIL. 3 suppl. 2. 14203⁹. L'iscrizione, non difficilmente ricostruibile nelle lacune, riproduce, con l'intestazione di *Sacrae Litterae* (o di *Ἐπὶ γράμματα*), una costituzione di Settimio Severo e Antonino Caracalla emessa a Roma il 31 maggio del 204, nella quale gli imperatori, rivolgendosi presumibilmente ad una magistrato (Mommsen pensa al proconsole), dicono: *Videris nobis senatus consultum ignorare qui (sic!) si cum peritis contuleris scies senatori populi Romani necesse non esse invito hospitem suscipere*. In questi ultimi anni un frustolo della stessa costituzione (e della stessa intestazione) è stato trovato (1962) dal Robert in Lidia, e riconosciuto come tale dal Herrmann, e ancora una copia quasi completa, intestata *Exemplum Sacrarum Litterarum*, è stata portata alla luce in Frigia dal Drew-Bear. Le coincidenze pongono in evidenza che la costituzione del 204 fu riprodotta un po' dovunque nelle province allo scopo di segnalare, sulle case di Romani appartenenti all'*ordo senatorius*, che quelle case erano sottratte, in virtù del senatoconsulto citato da Severo e Caracalla (non meno che per l'avallo dato al senatoconsulto dagli stessi), al *munus* dell'*hospitium*. Più ampi ragguagli si troveranno specialmente nel minuzioso commento dell'Eck, il quale chiarisce perché la costituzione imperiale fosse ampollosamente denominata, dai privati che ne invocavano la tutela, come *Sacrae Litterae* (terminologia divenuta ufficiale solo un secolo dopo). Qui sia lecito aggiungere un rilievo. I senatoconsulti «normativi» dell'età classica non erano sempre riconoscibili come tali a colpo d'occhio: ecco perché gli imperatori parlano della necessità di ricorrere, per identi-

ficarli nelle forme e nel contenuto, all'ausilio dei (*iuris periti*) che accompagnavano in provincia i funzionari romani. [A. G.].

13. Edoardo Volterra non è solo l'eminente romanista che tutti da molti anni conosciamo. Si sa che egli è un appassionato bibliografo, nonché, anche per prove precedenti che ce ne ha dato, un valentissimo « erudito », frequentatore compiaciuto di biblioteche e di archivi. Di questa sua seconda attività costituisce pregevole prodotto il lungo e interessante saggio su *La « Graduum adgnationis vetustissima descriptio » segnalata dal Cuias*, apparsa in *Atti Acc. Lincei*, Cl. Sc. mor. 8.22.1 (Roma, Acc. Lincei, 1978, p. 109 + 17 tavole). Il documento, segnalato dal Cuiacio come manoscritto della biblioteca di Aymar de Ranconnet, viene studiato dall'A. sui quattro ms. che ne restano, non solo allo scopo di identificare il testo utilizzato dal Cuiacio, ma anche allo scopo di segnalare l'importanza di questa fonte, fortunatamente sopravvissuta al Medioevo, per la conoscenza dei rapporti connessi alla *manus* e alla *patria potestas* e per notizie sulla successione ereditaria in età decemvirale. Chiudono il saggio un lungo *excursus* bibliografico sul Ranconnet e un'appendice sulle diverse edizioni delle *Observationes et emendationes* del Cuiacio. [A. G.].

14. Il sesto congresso internazionale di studi classici, svoltosi nel 1974 a Madrid, richiamò numerosi ed importanti contributi intorno ad un tema tra i più suggestivi: quello dell'influenza esercitata dalla cultura greco-romana nel mondo antico. Ne fanno prova gli « atti » pubblicati recentemente a cura di D. M. PIPPIDI (*Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien* [Bucaresti-Paris, Editura Academici - Les Belles Lettres, 1976] p. 551). Sia lecito tuttavia denunciare una evidente lacuna in questa somma di saggi, che pure spaziano tanto largamente sul piano della geografia, su quello dei secoli e su quello degli argomenti e dei punti di osservazione. Assente, quasi del tutto, è il diritto, e in particolare il diritto romano, del quale ultimo non poche furono le sconfitte e le ritirate, ma certamente assai di più furono le vittorie e le salde penetrazioni nel mondo antico. A scorrere gli articoli della raccolta sembra che tutto sia dipeso dalle armi, dai commerci, dall'ascendente di questo o quell'elemento culturale e via di questo o quell'elemento culturale e via di questo passo, mentre è innegabile, o almeno dovrebbe esserlo, che sopra tutto l'espansione della civiltà romana fu garantita, nei modi più vari, dal « fissatore » costituito dal diritto romano e dalle esigenze economiche, sociali, di linguaggio che esso rappresentò e seppe imporre. [A. G.].

15. La Carlotti (C. A. L., *Ipotesi sulla storia, Introduzione alla metodologia della ricerca storica* [Milano, Giuffrè, 1977, p. 256] propone un 'concetto' di « ricerca storica » come ricerca del senso della storia, in un'epoca nella quale il mondo tende ad apparire sempre più come un dato su cui il soggetto non può intervenire e non viene quindi motivato ad una indagine sul passato che serva a dar senso al presente ed a preparare il futuro. Il tempo della storia non si identifica col tempo universale, in quanto è fondato su una finalità insita nel concatenarsi degli avvenimenti. Essa sarebbe la tendenza ad « un faticoso ma sicuro processo di integrazione, per cui membri sempre più numerosi della comunità sono stati accolti nella cerchia dei cittadini di prima classe » (p. 20). La ricerca storica dev'essere orien-

tata alla scoperta delle tappe di questa evoluzione politica, culturale, psicologica, genericamente antropologica, rinunciando a modelli scientifici, che privilegino alcuni fattori dello sviluppo storico come spiegazioni causali degli altri, ed esaltando invece gli aspetti simbolici, immaginari, psicologici della vita sociale. L'a. propone quindi una concezione della storia che essa chiama « teoretica » e che riallaccia alla definizione vichiana di « scienza nuova intorno alle comuni nature delle nazioni » e cioè di storia ideale eterna, risentendo altresì degli influssi della tematica spengleriana del « declino dell'Occidente ». Questa visione metafisica e soggettivistica della storia si completa con un richiamo alla riscoperta dell'« evento » (cfr. cap. IX: « Il ritorno dell'evento »), cioè della singolarità, della contingenza, del vissuto. [G. GLIBERTI].

16. Nel quadro complesso dell'IRMAE (I, 3, 6) si presenta con caratteristiche di particolare ampiezza ed approfondimento il contributo di J. GAUDEMET, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III^e au V^e siècle* (Milano, Giuffrè, 1978, p. 166). Con la limpidezza e l'eleganza di stile che gli sono proprie, l'a., distaccandosi dalla consueta correlazione esteriore tra patristica (occidentale) e diritto romano, traccia un quadro molto più coerente e persuasivo delle reciproche influenze tra diritto romano e società cristiana occidentale attraverso la valutazione sintetica, ma tutt'altro che superficiale, delle opere di Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Arnobio, Lattanzio, Ambrogio, Gerolamo, Agostino, senza tralasciare il misterioso Ambrosiaster. [A. G.].

17. « *Hactenus quasi de principe: reliqua ut de monstro narranda sunt* ». Sono le parole con cui Svetonio (*Cal.* 22.1), dopo aver detto assai di mala voglia un po' di cose non del tutto vergognose circa il principato di Caio Cesare Caligola, passa, con evidente soddisfazione, a fare il catalogo delle malefatte e delle pazzie del figlio di Germanico: un catalogo che gli storiografi moderni non di rado perfezionano e arricchiscono con l'ausilio di dotte considerazioni e di astutissime fantasie. Si legga, ad esempio, il recente articolo dedicato da J. GUEY (in *MEFRA.* 89 [1977] 443 ss.) a *Les «bains d'or» de Caligula*. Lo studio è presentato come « corollario » di un saggio di F. DAUMAS (*Le problème de la monnaie dans l'Égypte antique avant Alexandre*, ivi 425 ss.) in cui si sostiene che gli egiziani si astennero per millenni dall'utilizzare l'oro per le monete in virtù del convincimento che l'oro fosse « carne degli dei ». Ecco trovato il motivo, almeno secondo il nostro autore, per cui Caligola, negli ultimi tempi del suo principato, « spesso camminava a piedi nudi e talvolta si avvolgeva con tutto il corpo (nudo?) sopra enormi cumuli di monete d'oro disposti in vasto spazio »: è chiaro, argomenta il Guey, che Caio Cesare voleva con ciò agevolare la sua deificazione secondo riti dell'ammirato Egitto. Ipotesi suggestiva, ma del tutto incredibile: non tanto perché Dione Cascio (59.20.10) parla anche di monete d'argento, quanto perché le monete, e per di più le monete romane, d'oro o d'argento che fossero, erano nella loro profanità (in quella profanità che aveva indotto gli Egizi a non coniare monete con oro ed argento), in troppo stridente contrasto con il culto che l'imperatore voleva rievocare. Il Guey questa obiezione non la afferra in pieno (cfr. p. 445 nt. 25) e mostra comunque di sotto-

valutarla. A Caligola, che si era fatta erigere persino una statua d'oro puro (Suet. 22.5), non mancava la possibilità di procurarsi oro non coniato o di ridurre in lingotti o in polvere gli *aurei* di cui disponeva: se egli non lo ha fatto, ciò è perché ha ragione Svetonio (seguito da Dione Cassio) quando attribuisce la delirante prassi di lui esclusivamente ad avarizia (Suet. *Cal.* 42.3: *Novissime, contrectandae pecuniae cupidine incensus, saepe super immensus aureorum acervos patentissimo diffusos loco et nudis pedibus spatiat et toto corpore aliquandiu volutus est*). Essere ricco non bastava a Caligola; gli occorreva il contatto fisico con l'oro, con le monete, con il potere di acquisto, insomma con la «roba». Ho alluso al mastro don Gesualdo di Giovanni Verga, ma il personaggio non è affatto raro. Chi non ricorda il ricchissimo zio di Donald Duck, noto ai romanisti italiani (o almeno a quelli non ipocriti) col nome prestigioso di Paperon de' Paperoni (Scrooge McDuck)? [A. G.].

18. Il volume di F. Amarelli (A. F., «*Vetustas-innovatio*». *Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino* [Napoli, Jovene, 1978] p. 160) riprende il tema della «questione costantiniana», che l'a. affronta, però, sotto un punto di vista assai particolare: quello dello studio di alcuni aspetti della legislazione di Costantino e della influenza che su di essa ebbero i consiglieri del principe, soprattutto Lattanzio, retore africano. La ricerca è articolata in quattro capitoli: I. *Dati problemi prospettive* (p. 1-19), II. *Il secolo di Costantino* (p. 21-46), III. *Costantino e Lattanzio. Significato di un rapporto* (p. 46-86), IV. *Tracce dell'insegnamento di Lattanzio nella legislazione di Costantino* (p. 87-145). Gli indici delle fonti e degli autori chiudono il volume. — Il primo capitolo chiarisce il metodo adottato nell'indagine. L'a. sostiene che, allo stato attuale degli studi, non vi sia bisogno di una ennesima ricerca d'insieme su Costantino e sul suo tempo, ma che piuttosto si debba percorrere la strada di contributi parziali, i quali, tenendo conto, come è ovvio, dei risultati conseguiti dalle analisi più attendibili dell'epoca costantiniana possono offrire nuovi materiali e argomenti per una valutazione più corretta, e più vera insieme, della stessa figura di Costantino. Oggetto della ricerca è l'esame di alcuni atti legislativi del principe, confrontati con l'eco o la motivazione ideologica, di cui possa trovarsi traccia nelle testimonianze letterarie coeve. L'a. sostiene infatti, secondo un'intuizione che fu già di Arangio-Ruiz, che, attraverso lo studio delle fonti del Tardo Antico non giuridiche, sia possibile desumere le fasi di quell'oscuro sviluppo dottrinale e pratico, di cui conosciamo quasi sempre, attraverso la Codificazione di Giustiniano, i punti di arrivo ma non le premesse ideologiche e di ambiente. — Il secondo capitolo pone in rilievo l'enigmatica figura di Costantino nel contesto della crisi non solo economica ma anche culturale e religiosa della sua epoca. Attraverso un esame delle fonti e in contrasto con un'opinione largamente diffusa tra gli studiosi, che vedono in Costantino un rivoluzionario *tout court*, l'a. ritiene che, accanto a elementi conservatori: Costantino non è solo colui che comincia una civiltà nuova ma pure l'imperatore che conclude le inquietudini e la crisi apertasi già agli inizi del III secolo. La politica di Costantino è, in realtà, un compromesso tra *vetustas* e *innovatio*. — Nel terzo capitolo, dopo avere affrontato il problema relativo al carattere rivoluzionario o conservatore di quell'aspetto particolarmente complesso

te trattati i problemi della schiavitù in una determinata area geografica; si chiudono con un elenco delle abbreviazioni e con gl'indici. — La prima opera s'intitola *Rabstvo v vostočnych provincijach Rimskoj imperii v I-III vv.* [La schiavitù nelle province orientali dell'impero romano nei secoli I-III] (216 p.) e contiene i seguenti scritti: L. P. MARINVIČ, « La schiavitù nella provincia di Acaia » (p. 7-57): I. Testimonianze sugli schiavi nell'Ellade (nelle fonti letterarie ed epigrafiche), II. Le manumissioni come fonte per la storia della schiavitù (1. Gli atti di affrancazione di Delfi, 2. Le manumissioni nelle altre città della Focide, 3. Iscrizioni relative all'affrancazione di schiavi nella Locride occidentale, 4. Le manumissioni di Mantinea, 5. La *paranome*); E. S. GOLUBCOVA, « Le forme di schiavitù e di dipendenza in Asia minore » (p. 58-107): I. Schiavitù e dipendenza nelle città, II. Le forme di dipendenza della popolazione rurale (1. Gli schiavi, 2. I liberti); I. Š. ŠIFMAN, « La schiavitù in Siria e in Palestina » (p. 108-128): I. I rapporti schiavistici in Siria, II. I rapporti schiavistici in Palestina; A. I. PAVLOVSKAJA, « La schiavitù nell'Egitto romano » (pp. 129-209): I. Le fonti della schiavitù, II. Lo sfruttamento degli schiavi, III. La posizione socio-giuridica degli schiavi, IV. L'affrancazione di schiavi. La posizione dei liberti, V. Schiavi e liberti imperiali. Con scelta discutibile non s'è ritenuto d'includere un contributo sulla storia della schiavitù in Tracia e in Mesia, per la quale si fa rinvio allo studio del bulgaro V. VELKOV, *Robstvo v Trakija i Mizija prez antičnostta* [La s. in Tracia e Mesia nell'antichità] (Sofia 1967). — L'altro volume, *Rabstvo v zapadnych provincijach Rimskoj imperii v I-III vv.* [La schiavitù nelle province occidentali dell'impero romano nei secoli I-III] (212 p.), raccoglie questi saggi: E. M. ŠTAERMAN, « La schiavitù nelle province africane » (p. 7-35); V. M. SMIRIN, « La schiavitù nella Spagna romana » (p. 36-85); N. N. BELOVA, « La schiavitù nella Gallia romana » (p. 86-119); Ju. K. KOLOSOVSKAJA, « La schiavitù nelle province danubiane » (p. 120-207): I. La schiavitù in Dalmazia, II. La schiavitù nel Norico, III. La schiavitù in Dacia, IV. Schiavi e liberti imperiali in Dalmazia, nel Norico e in Dacia. Anche qui va segnalata un'esclusione, che riguarda la storia della schiavitù in Pannonia, per la quale si rimanda alla monografia della KOLOSOVSKAJA, *Pannonija v I-III vekach* [La Pannonia nei secoli I-III] (Mosca 1973) p. 142-178. — Accanto alla prevedibile traduzione tedesca nella nota serie « Übersetzungen ausländischer Arbeiten zur antiken Sklaverei », sarebbe desiderabile poter presto disporre di una traduzione italiana di questi due volumi, la quale ne consentirebbe una più immediata e proficua utilizzazione specialmente sul piano didattico. [JAMES CAIMI].

(21) L'età vittoriana è finita anche per noi romanisti. Non più, come una volta, discreti « glissons » o sagaci circonlocuzioni per indicare le così dette « vergogne », con tutti i loro annessi e connessi. Pane al pane e vino al vino, senza più sciocche riluttanze. Il « sesso », che prima cercavamo di nascondere con veli pudichi, ha rivendicato e ottenuto nei nostri libri il suo diritto di eguaglianza con le ipoteche e con le successioni a causa di morte. E perciò, vivaddio, perché sorvolare ipocritamente sulla necessità, per una donna feconda, di non essere troppo alta, e che abbia larghe le reni e la parte superiore del ventre, che sia di natiche prominenti e di pet-

to ristretto, ma di generose mammelle? Lo dice Aezio, medico dell'età di Giustiniano, nel suo *Tetrabiblos* (4.4.26): dunque prendiamone nota, e prendiamo altresì nota di quanto afferma, ad esempio, Sorano (nei *Gynecia* 2.16), in ordine a quel che occorre a un uomo per comportarsi apprezzabilmente da maschio. Queste e molte altre importanti precisazioni costituiscono, come usa dirsi, la « piattaforma » del recente volume di Danilo Dalla sulla rilevanza giuridica dell'incapacità sessuale a Roma (D. D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, vol. 76 del Sem. Giur. Univ. Bologna [Milano, Giuffrè, 1978] p. 348): opera, a mio avviso, pregevole non solo per la completezza e la cura della trattazione tecnico-giuridica, ma anche e proprio per il notevole allargamento dell'orizzonte sociale (o, più precisamente, medico) entro cui il tema è collocato. Ad una prima parte, di due capitoli, nella quale si forniscono cenni puntuali sul pensiero medico, con particolare riguardo all'evirazione (p. 1-67), l'a. fa seguire una seconda parte, di un capitolo unico (p. 69-118), sulla repressione dell'evirazione e una terza parte, di cinque capitoli, dedicata all'incapacità sessuale in diritto privato (p. 119-320: distinzione tra *castrati* e *spadones*, adozione, tutela, testamento, matrimoni). Questo non è il luogo per addentrarsi in un esame critico delle molte questioni esposte e affrontate dal Dalla. Basti ribadire che l'informazione è vastissima ed aggiungere che la preoccupazione per la chiarezza del discorso arriva sino al punto, già meritoriamente toccato dal Nardi negli ultimi suoi libri, di fornire una limpida traduzione italiana di tutte le fonti, greche e latine, considerate. [A. G.].